



**COMUNE DI LAVELLO**  
*Provincia di Potenza*

**AVVISO**

**OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN DEROGA PER IL PERIODO ESTIVO DA PARTE DI PUBBLICI ESERCIZI - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE**

In seguito alla deliberazione di Giunta comunale n. 44 del 19/04/2022, è stata prevista la possibilità di ampliare le occupazioni di suolo pubblico da parte dei pubblici esercizi.

Per informazioni di dettaglio è possibile consultare la deliberazione sopra richiamata, pubblicata all'albo pretorio on line (pubblicazione n.724) il cui testo, per comodità, viene riprodotto in calce al presente avviso.

Competente al rilascio delle autorizzazioni è il Settore III – Servizio di Polizia Locale, a cui dovranno essere indirizzate le relative istanze.

A tal fine è possibile utilizzare il modello di domanda scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Lavello [www.comune.lavello.pz.it](http://www.comune.lavello.pz.it), sezione *Servizi on line*, sub voce *Modulistica Settore III – Servizi demografici, Contenzioso e Polizia Locale*, ovvero linkando su:

<https://www.halleyweb.com/c076043/zf/index.php/trasparenza/admin/index/categoria/205>

Per info e chiarimenti è possibile rivolgersi al Comando di Polizia Locale:

tel. 0972 475066

mail: [poliziamunicipale@comune.lavello.pz.it](mailto:poliziamunicipale@comune.lavello.pz.it)

pec: [poliziale@pec.comune.lavello.pz.it](mailto:poliziale@pec.comune.lavello.pz.it)

## OGGETTO: INDIRIZZI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN DEROGA PER IL PERIODO ESTIVO DA PARTE DI PUBBLICI ESERCIZI

N: 44 DEL 19/04/2022

### LA GIUNTA COMUNALE

**Premesso** che, con proprie precedenti deliberazioni n. 41 del 27/04/2021, n. 56 del 17/06/2021 e n. 100 del 30/09/2021, nell'ambito delle iniziative di sostegno alle imprese per far fronte alla crisi economica correlata allo stato emergenziale determinato dall'epidemia da *Covid-19*, sono state previste misure derogatorie di carattere straordinario e temporaneo relativamente alle occupazioni di suolo pubblico da parte delle strutture ristorative, prevedendo la possibilità di ampliamento della superficie di suolo pubblico occupabile di ulteriori 50 mq rispetto a quelli già autorizzati o autorizzabili a termini del Regolamento comunale sui Dehors, fino ad un massimo di 100 mq complessivi;

#### **Richiamati:**

- il Regolamento comunale per l'Occupazione Temporanea di Suolo Pubblico con dehors, approvato con D.C.C. n. 52 del 29.12.2016 e ss. mm. e ii.;
- il Regolamento comunale sul canone unico, approvato con D.C.C. n. 07 del 25.03.2021 e ss. mm. e ii.;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi, approvato con D.G.C. approvato con delibera di G.C. n. 254 del 29/12/2011, da ultimo modificato con delibera di G.C. n. 75 del 18/06/2015;

**Atteso** che, con D.L. del 24/03/2022 è stata disposta la fine dello stato emergenziale in data 31/03/2022 e che, alla medesima data, è cessato l'esonero dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

**Considerato** che l'art. 3 quinquies del D.L. n. 228/2021 (c.d. "Milleproroghe"), convertito, con modifiche, in Legge 25 febbraio 2022, n. 15, recante la "Proroga di disposizioni di semplificazione in materia di occupazione di suolo pubblico, commercio su aree pubbliche e pubblici esercizi" ha disposto che: *"Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 706, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'applicazione delle disposizioni dei commi 4 e 5 dell'articolo 9-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è prorogata al 30 giugno 2022"*;

**Preso atto** che, per effetto della disposizione testé citata, è stato prorogato fino al 30 giugno 2022 il regime semplificato per le autorizzazioni all'occupazione degli spazi ed aree pubbliche in favore dei titolari di imprese di pubblico esercizio;

**Valutata** l'opportunità di assumere anche per l'anno in corso misure di carattere straordinario per incentivare la ripresa economica e, quindi, prevedere la possibilità da parte delle strutture ristorative, di ampliamento della superficie di suolo pubblico occupabile, fino ad un massimo di 100 mq complessivi, dal 01 maggio 2022, fatto salvo il perfezionamento delle procedure autorizzatorie, fino al 31 ottobre 2022;

**Ritenuto**, inoltre, opportuno garantire un'ottimale fruizione degli spazi pubblici aggiuntivi concessi in forza del presente provvedimento, attraverso la sospensione del traffico nelle aree in cui l'allestimento dei dehors o dei tavolini e sedie avvenga direttamente sulla carreggiata destinata alla circolazione dei veicoli;

**Precisato** che la sospensione della circolazione stradale nelle predette aree sarà consentita nei medesimi orari di vigenza della zona pedonale di via Roma, anche nelle aree diverse da quelle ubicate in adiacenza a quest'ultima, con oneri a carico degli interessati, previa ordinanza e che l'utilizzo di detti allestimenti resta consentito solo durante gli orari di sospensione della circolazione;

**Dato atto** che le misure derogatorie in parola saranno assunte limitatamente alle strade interessate da viabilità secondaria, previa verifica degli aspetti di competenza da parte del Comando di Polizia Locale e fatto salvo il contemperamento con il prioritario interesse pubblico di tutela della sicurezza e fluidità della circolazione stradale;

**Evidenziato** che l'odierno provvedimento è indirizzato, nell'ambito della categoria dei pubblici esercizi, alle sole strutture ristorative, aventi ad oggetto attività di somministrazione sul posto di alimenti e bevande, ovvero: ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, tavole calde, birrerie *et similia*, onde restano escluse dalla disciplina derogatoria quivi introdotta le attività diverse dalle strutture ristorative, tra cui le strutture ricettive e le attività commerciali, nonché le attività artigianali (pizzerie al taglio, rosticcerie, gelaterie, ecc.) che consentono il consumo sul posto senza il servizio di assistenza ai tavoli, inquadrate come esercizi di vicinato;

**Precisato**, altresì, che l'occupazione delle superfici ulteriori, rispetto a quelle già ammesse ed autorizzate a termini del Regolamento comunale sui dehors, è consentita solo con elementi amovibili, ovvero con tavolini, sedie, ombrelloni attrezzature leggere di arredo urbano per la delimitazione delle aree (es. fioriere), conformi al citato Regolamento, restando escluso ogni manufatto fisso o non immediatamente rimovibile;

**Valutata** l'opportunità di demandare al Settore III la competenza ad istruire i relativi procedimenti e ad emettere i conseguenti provvedimenti finali, fatti salvi gli ambiti di competenza del concessionario della riscossione, in ragione del carattere transitorio ed eccezionale delle occupazioni e della necessità di mantenere salda la correlazione tra i profili autorizzativi e l'attività di vigilanza sul rispetto di limiti, prescrizioni e divieti imposti;

**Ritenuto**, altresì, opportuno, a garanzia dell'interesse pubblico al completo ed integrale ripristino dello stato dei luoghi al momento della cessazione degli effetti delle autorizzazioni emesse, prevedere a carico dei richiedenti l'autorizzazione all'occupazione di superfici ulteriori, a termini del presente atto, la costituzione di idonea cauzione, da costituirsi secondo le modalità e nella misura determinata con apposito provvedimento del responsabile del procedimento;

**Visti** il D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 267, lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

**Dato atto** che la presente Deliberazione, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L., è corredata del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio competente, mentre non necessita del parere di regolarità contabile non comportando riflessi finanziari;

Con voti unanimi favorevoli, legalmente espressi,

## **DELIBERA**

1. di rendere la narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prevedere, per le finalità sopra esplicitate ed in esecuzione alle disposizioni normative in premessa richiamate, misure derogatorie di carattere straordinario e temporaneo relativamente alle occupazioni di suolo pubblico, ammettendo la possibilità per le strutture ristorative di ampliare la superficie di suolo pubblico occupabile di ulteriori 50 mq rispetto a quelli autorizzati o autorizzabili ai sensi del Regolamento comunale sui dehors, fino alla concorrenza massima di 100 mq complessivi, dal 01 maggio 2022, fatto salvo il perfezionamento delle procedure autorizzative, fino al 31 ottobre 2022;
3. di stabilire, nel caso in cui l'allestimento di tavolini e sedie interessi anche solo parzialmente la carreggiata, la possibilità di sospendere la circolazione stradale nei medesimi giorni e orari di vigenza della zona pedonale di via Roma, anche nelle aree non adiacenti a quest'ultima, con oneri a carico degli esercenti interessati e fermo restano il ripristino, da parte di questi ultimi, dello *status quo ante* entro l'orario di riapertura al traffico;
4. di limitare l'utilizzo di detti allestimenti di cui al punto precedente agli orari di vigenza della sospensione della circolazione veicolare;
5. di circoscrivere le misure derogatorie in parola alle strade interessate da viabilità secondaria, previa verifica degli aspetti di competenza da parte del Comando di Polizia Locale e fatto salvo il contemperamento con il prioritario interesse pubblico di tutela della sicurezza e fluidità della circolazione stradale;
6. di specificare che l'odierno provvedimento è indirizzato, nell'ambito della categoria dei pubblici esercizi, alle sole strutture ristorative, aventi ad oggetto attività di somministrazione sul posto di alimenti e bevande, ovvero: ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, tavole calde, birrerie *et similia*, onde restano escluse dalla disciplina derogatoria quivi introdotta le attività diverse dalle strutture ristorative, tra cui le strutture ricettive e le attività commerciali, nonché le attività artigianali (pizzerie al taglio, rosticcerie, gelaterie, ecc.) che consentono il consumo sul posto senza il servizio di assistenza ai tavoli, inquadrate come esercizi di vicinato;
7. di precisare che l'occupazione delle superfici ulteriori, rispetto a quelle già ammesse ed autorizzate a termini del Regolamento comunale sui dehors, è consentita solo con elementi amovibili, ovvero con tavolini, sedie, ombrelloni attrezzature leggere di arredo urbano per la delimitazione delle aree (es. fioriere), conformi al citato Regolamento, restando escluso ogni manufatto fisso o non immediatamente rimovibile;
8. di demandare al Settore III la competenza relativa all'istruttoria dei procedimenti autorizzativi scaturenti dall'odierno provvedimento e all'emanazione dei provvedimenti finali, fatti salvi gli ambiti di competenza del concessionario della riscossione;
9. di dare atto che le occupazioni di suolo pubblico di cui al presente provvedimento sono soggette al pagamento del canone unico e alla costituzione di cauzione da costituirsi secondo le modalità e nella misura determinata con apposito provvedimento del responsabile del procedimento;
10. di dare atto che l'odierno provvedimento riveste il carattere della temporaneità, posto che le disposizioni quivi introdotte si intendono valide ed efficaci fino al 31/10/2022;
11. di pubblicare del presente atto all'albo pretorio on line del sito istituzionale dell'ente;
12. di trasmettere il presente atto, per opportuna conoscenza, al Settore VI e al concessionario della riscossione, Andreani Tributi Srl;
13. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 D. Lgs. 267/2000, stante l'urgenza della sua attuazione.